

N 8/2018



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione prima, gruppo Fallimentare

Il Giudice delegato, dott.ssa Daniela Bruni

N. 3 /2021 R.G. .



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato, dott.ssa Daniela Bruni,

rilevato che:

GIUSEPPE MATTIAZZO (nato a Milano il 6 gennaio 1963, residente a

████████████████████ codice fiscale MTT GPP 63A06 F205C) e

FRANCESCO MATTIAZZO (nato a Venezia il 22 giugno 1966, residente a

████████████████████ codice fiscale MTT FNC 66H22 L736N),

rappresentati e difesi, dagli avvocati Roberto Craveia (codice fiscale CRV

RRT58S28 A280O, pec roberto.craveia@como.pecavvocati.it) e Francesco

Mercurio hanno esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento

ed hanno chiesto che sia aperta la procedura del piano del consumatore, con

fissazione dell'udienza ex art. 12-bis, l. 3/2012, chiedendo sin d'ora

l'omologazione del piano medesimo. In via subordinata, per il caso in cui il

Giudice non ritenesse di omologare il piano, si chiede farsi luogo alla

liquidazione del patrimonio; i ricorrenti hanno altresì chiesto che sia disposta,

in base all'art. 12-bis, la sospensione del processo esecutivo immobiliare n. 425 R.G.E. 2016 del Tribunale di Venezia sino alla definitività del decreto di omologazione;

questo GD ha interloquito con i ricorrenti su alcuni aspetti¹; in punto competenza territoriale dell'adito Tribunale rispetto a FRANCESCO MATTIAZZO che, pur cittadino italiano, è attualmente residente all'estero, parte ricorrente ha invocato l'art. 7 bis, c. 1 l 2012 n. 3, in particolare affermando l'origine comune dell'indebitamento. L'assunto rinvia con evidenza a quanto esposto a pag. 3 del ricorso introduttivo ove è stato affermato da un lato che le difficoltà dei fratelli Mattiazzo dipendono dal rilascio di fideiussioni che diversi istituti bancari chiesero al fine di garantire i finanziamenti erogati alle società delle quali Giuseppe e Francesco Mattiazzo erano soci e/o nelle quali ricoprivano il ruolo di amministratori dall'altro dalla circostanza che “la maggior parte del patrimonio che costituiva la garanzia reale era di proprietà indivisa tra i due fratelli – trattandosi di patrimonio di famiglia in gran parte derivante dalla successione dei genitori – le banche pretendevano il rilascio di fideiussioni personali da parte di entrambi i fratelli, anche se esse andavano a garantire il credito erogato in favore di una sola delle società, separatamente amministrate.”

L'ultimo inciso, evidenziato in corsivo, si collega alla antecedente precisazione che i fratelli hanno sempre svolto “attività autonome”: tale circostanza è avvalorata dalla elencazione sia delle distinte società per cui Giuseppe e Francesco Mattiazzo erano soci e amministratori ². sia delle

¹ come da decreto 7 novembre 2021 a cui è stata data risposta in data 17 gennaio 2022,

² Essi hanno sempre svolto attività autonome. Giuseppe Mattiazzo era socio ed amministratore unico di 4M s.r.l., con sede a Venezia, costituita negli anni '90 ed operante nel settore dell'organizzazione di viaggi ed eventi. Francesco Mattiazzo era

fideiussioni da loro prestate che erano tra loro autonome e per beneficiari diversi. Tanto rivela che l'indebitamento comune è un fatto puramente causale, occasionato dal fatto che i due soggetti, pur agendo distintamente e per i propri particolari interessi, erano costretti, ove richiesti di garanzie, a gravare anche il patrimonio comune.

Tuttavia si può considerare che, se Francesco Mattiazzo, cittadino italiano, avesse agito autonomamente presentando ricorso distinto, avrebbe potuto ugualmente adire il Tribunale di Venezia affermandone la competenza territoriale perlomeno in relazione al suo luogo di nascita; in tal caso questo Ufficio avrebbe dovuto adottare un coordinamento delle distinte procedure ex art. 7 bis, c. 4 legge citata; in definitiva non si fa luogo al rilievo di incompetenza per territorio rispetto a Francesco Mattiazzo;

ricorre la condizione di cui all'art.6 L.3/2012, trattandosi di soggetti non sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012;

rispetto ai beni esclusi dal piano³, parte ricorrente ha offerto sufficienti chiarimenti con la nota del 17 gennaio 2022;

va considerato che i beni offerti ai creditori sono gli stessi già sottoposti alla esecuzione immobiliare n. n. 425/2016 R.G.E.I. incardinata con

amministratore unico di Limousine & Coach Company s.r.l., con sede a Milano, costituita nel 2012 ed operante nel settore del trasporto di persone (con pullman e auto) – della quale deteneva anche una quota di minoranza del capitale (socio di maggioranza era S.T.T. s.r.l.) – nonché di Italian Global System s.r.l., avente oggetto analogo a quello di Limousine & Coach Company. Nel corso degli anni, per poter aver accesso al credito da parte bancario, è stato necessario che i signori Mattiazzo rilasciassero delle fidejussioni personali (Giuseppe per 4M s.r.l., Francesco per Limousine & Coach Company s.r.l., Italian Global System s.r.l. e Società Turismo, Trasporti s.r.l. e Italy Open Tour s.r.l.).

³ la casa di abitazione del sig. Giuseppe Mattiazzo, confluita in un fondo patrimoniale costituito con la moglie nel 1998 non revocabile per ragioni temporali, le partecipazioni sociali relative alle società fallite, di valore commerciale scarsamente significativo; - i redditi da lavoro dipendente di cui godono i debitori, in quanto appena sufficienti a garantire il sostentamento dei rispettivi nuclei famigliari.

pignoramento 9 marzo 2016 Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia soc. coop. (ora Banca della Marca soc. coop.) e che essi sono gravati dalla misura cautelare penale del sequestro preventivo per equivalente, derivante dalla imputazione a carico del signor Giuseppe Mattiazzo per mancato versamento di ritenute fiscali e IVA; il sequestro per equivalente è stato trascritto nei registri immobiliari il 22 ottobre 2015 e si è convertito in confisca per equivalente giusta sentenza penale del Tribunale di Venezia 18 aprile 2018 di condanna di Giuseppe Mattiazzo per [REDACTED] [REDACTED] (vi è stata invece assoluzione per l'altra imputazione di [REDACTED]).

La difesa della ricorrente osserva la sentenza è stata gravata di ricorso per Cassazione e che dunque si tratta di un provvedimento ancora provvisorio: gli immobili potrebbero essere svincolati dalla misura penale ove l'impugnazione venisse accolta ed il signor Giuseppe Mattiazzo fosse assolto: in tal caso i beni "rientrerebbero" nel patrimonio responsabile nei confronti dei creditori, con le relative cause di prelazione. Per il caso contrario di conferma della condanna, si conviene che i beni saranno acquisiti dall'Erario a soddisfacimento dei propri crediti contemplati nel piano, perché la confisca si giova della priorità della misura del sequestro *prior in tempore*. Parte ricorrente riferisce che l'esito del ricorso per Cassazione sarà presumibilmente conosciuto "solo tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, in data, quindi, anteriore alla sperata omologazione del piano, in considerazione della previsione di cui all'art. 12-bis, comma 6, l. 3/2012 e *dell'id quod plerumque accidit*. ma che comunque in ambo i casi "la destinazione dei beni di via Fogazzaro all'uno o all'altro creditore, comunque, non incide sull'omologabilità del piano, atteso che quella destinazione seguirà

in base alla legge, modificandosi soltanto la percentuale di soddisfacimento dei creditori che vantano diritti di prelazione sulla quota di quei beni dei quali è ora titolare il signor Giuseppe Mattiazzo ed in entrambi i casi, si attuerebbe il soddisfacimento (totale o parziale) di alcuni creditori, il che rientra nella funzione del piano” ;

la prospettiva è inconsueta ma non sembra integrare ipotesi di nullità, sub specie assenza/indeterminatezza dei beni destinati alla soddisfazione dei creditori, quando piuttosto un fattore di complicazione perché, ove l’omologa preceda l’esito del giudizio di legittimità, *medio tempore* il piano comprende due scenari parzialmente diversi salva la *reductio ad unum* a seconda dell’esito della Cassazione;

non risulta siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012;

si dichiara nell’istanza che i ricorrenti non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non hanno compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai Creditori; a questo fine deve ritenersi che la condotta già considerata come delitto per cui è stato rinviato a giudizio Mattiazzo Giuseppe non può essere valutata una seconda volta anche sotto tale prospettiva;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato dott. U. Campaner che si è espresso in ordine a:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato infine che l'esecuzione è già sospesa proprio in conseguenza della pendenza del procedimento penale sicchè al momento non è attuale la richiesta sospensione ;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) dispone la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata del piano e del presente decreto entro il 10 maggio 2022 a cura del professionista incaricato;
- 2) stabilisce la pubblicità della proposta e del decreto, previa depurazione dei dati sensibili, mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Venezia;
- 3) fissa l'udienza del 22 giugno 2022 ore 12 per comparizione.

Si comunichi all'istante ed al dott. U- Campaner

Venezia, 26/03/2022

Il G.D.

Dott.ssa Daniela Bruni